

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/996 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 luglio 2020**

**relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 15 maggio 2019 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'esposizione degli utilizzatori per inalazione è improbabile e che non è stato possibile trarre una conclusione sulla sensibilizzazione cutanea od oculare. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può risultare efficace per migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso e tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e per estrapolazione a specie avicole minori allevate per la produzione di uova. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

<sup>(1)</sup> G.U.L. 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2019; 17(6):5724.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici).</b>									
4d20	Biomin GmbH	Preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo	<p><b>Composizione dell'additivo</b></p> <p>Preparato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— carvacrolo (120-160 mg/g)</li> <li>— timolo (1-3 mg/g)</li> <li>— D-carvone (3-6 mg/g)</li> <li>— salicilato di metile (10-35 mg/g)</li> <li>— L-mentolo (30-55 mg/g)</li> <li>— silice amorfa (massimo 100 mg/g)</li> <li>— olio vegetale idrogenato (massimo 700 mg/g)</li> </ul> <p>Forma solida incapsulata</p> <p><b>Caratterizzazione della sostanza attiva</b></p> <p>Carvacrolo (numero CAS: 499-75-2)  Timolo (numero CAS: 89-83-8)  D-carvone (numero CAS: 2244-16-8) salicilato di metile (numero CAS: 119-36-8)  — L-mentolo (numero CAS: 2216-51-8)</p> <p><b>Metodo di analisi <sup>(1)</sup></b></p> <p>Per la quantificazione delle sostanze attive:  gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).</p>	Polli da ingrasso  Pollastre allevate per la produzione di uova  Specie avicole minori allevate per la produzione di uova	- - -	65	105	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</li> <li>2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo.</li> <li>3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi.</li> </ol>	30.7.2030

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.